Legge regionale 17 luglio 1996 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 03/08/1996 al 14/10/1996

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

Art. 31

1. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale di adeguamento alle norme di cui all'articolo 16 della legge 157/1992, per il rinnovo delle riserve private e consorziali viene fissata, a decorrere dal 1996, una tassa di concessione regionale annuale di lire 3.000 all'ettaro all'anno.

2. Il versamento della tassa annuale di cui al comma 1 deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno cui si riferisce su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia.

3. Per l'anno 1996 il termine di cui al comma 2 è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presente legge e l'importo dovuto viene determinato detraendo quanto già versato per l'anno stesso dalle singole riserve alla Tesoreria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.